

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

Vista la nota n. 2949 del 20 agosto 2007, con la quale il referente della Segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria della Commissione tributaria regionale della Calabria, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per i giorni 16 e 17 agosto 2007 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Segreteria della Sezione staccata di Reggio Calabria della Commissione tributaria regionale della Calabria, è accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

p. Il capo del dipartimento: BOVI

07A07939

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2007.

Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009; (Decreto n. 362).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2006, n. 216;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca;

Viste la nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale è stata richiesta alla Corte dei conti la restituzione del predetto decreto n. 216/2006;

Vista la nota n. 257 del 13 giugno 2006, con la quale la Corte dei conti ha provveduto alla restituzione del predetto decreto, che viene revocato;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

il comma 1, il quale prevede che «le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei

rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari...»;

il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle Università di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane...»;

il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonché dell'art. 3 e dell'art. 4;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero dell'università e della ricerca «dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata *ex post*, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi, e non *ex ante* (ai fini della approvazione degli stessi);

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, il quale dispone che «fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non può essere autorizzata l'istituzione di nuove Università telematiche»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007);

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81;

Tenuto conto dei pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);

Decreta:

Art. 1.

Linee generali d'indirizzo:

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 (programmazione e valutazione delle Università); comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 riportate nell'allegato A allo stesso decreto, del quale costituisce parte integrante.

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

Art. 2.

Programmazione delle Università

1. Le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di qualità dei servizi offerti, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Termini per l'adozione dei programmi

1. I programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Università, in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1, entro novanta giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

2. Entro il 30 giugno del 2008, le Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse

1. Il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), monitora e valuta *ex post* i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università.

2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1 sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005.

3. Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Università, le stesse possono effettuare, nei termini di cui all'art. 3, comma 1, specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100. In assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%. Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività, fermo restando quanto sopra indicato.

4. Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università, gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 sono ponderati, con le modalità indicate nello stesso, mediante l'utilizzazione del «modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università», rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, per i quali il predetto modello non è utilizzabile, tali indicatori sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.

5. Per esigenze operative connesse all'attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e la relativa utilizzazione, possono essere modificati con decreto del Ministro, d'intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei conti.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2007, pari a 116.892.000, e quelle che saranno iscritte nei corrispondenti capitoli per gli anni 2008 e 2009. Al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.

7. Tenuto conto che nel 2007 e 2008, anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sarà ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno,

a fra le Università:

a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del Modello, allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Università;

a.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base del Modello e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con il Modello, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2;

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:

b.1. relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte degli Istituti;

b.2. relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2.

8. Considerato che l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2007 sui fondi per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali non consente di far fronte alle esigenze assolutamente necessarie delle istituzioni universitarie, le risorse del fondo per la programmazione di cui al comma 6 relative a tale anno (pari a 116.892.000) devono essere destinate, in parte, per il rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3 (riduzione degli squilibri finanziari) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione del sistema universitario 2004 - 2006) per la riduzione degli squilibri del sistema universitario, per gli importi appresso indicati:

Art. 3. — (*Riduzione degli squilibri finanziari*) del D.M. n. 262/2004

(comma 1, lettere a) e b)) - Università statali, importo 43.121.145;

(comma 1, lettera c) - Università non statali, importo 2.000.000.

Il restante importo disponibile, pari a 71.770.855, è ripartito con i criteri di cui ai commi 6, ultimi due periodi, e 7, lettere a.1 e b.1.

Art. 5.

Istituzione di nuove Università non statali

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (art. 2, comma 5, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25), che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministro da inviare alla Corte dei conti, il quale definisce anche le modalità e il termine di presentazione delle proposte stesse, nonché (avvalendosi del CNVSU) i parametri e i criteri per la loro valutazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 78

ALLEGATO A

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2007-2009
(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43)

Premessa:

L'attuale normativa sulla programmazione innova sensibilmente quella previgente⁽¹⁾, sia nel metodo che nella procedura da attuare.

La precedente normativa prevedeva, per ciascun triennio:

la determinazione, da parte del Ministero, di specifici «obiettivi del sistema universitario»;

la formulazione, da parte delle Università, di proposte mirate a tali obiettivi;

l'adozione di un decreto ministeriale di programmazione, nel quale venivano definite le regole concernenti le iniziative da realizzare e, per quanto riguarda i finanziamenti, i criteri per la destinazione degli stessi.

Tale procedura, nella quale la programmazione del sistema era direttamente definita dal Ministero con specifiche azioni, non consentiva di tenere conto in maniera appropriata delle peculiari caratteristiche, delle vocazioni e della particolarità del contesto di riferimento delle Università. Queste potevano intervenire solo nella fase di formulazione delle proposte e per obiettivi predeterminati e, conseguentemente, non erano orientate a una programmazione organica delle loro attività. Peraltro, i risultati della attuazione della programmazione, a causa degli inevitabili sfasamenti temporali, non potevano essere tenuti presenti nella fissazione degli obiettivi del successivo triennio.

La nuova normativa sulla programmazione prevede, per ciascun triennio:

la definizione da parte del Ministero, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di «linee generali d'indirizzo» per il sistema;

l'adozione da parte delle Università, entro il 30 giugno di ogni anno di programmi triennali (che tengano altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente, nonché di quelle che si renderanno disponibili per cessazioni dal servizio di personale nell'arco del quadriennio successivo), coerenti con le predette linee generali d'indirizzo;

la valutazione e il periodico monitoraggio, dei risultati delle attività svolte in attuazione dei programmi stessi, anche ai fini della ripartizione delle risorse, secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 6, del presente decreto, sulla base di «parametri e criteri» individuati dal Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del CNVSU;

la presentazione, da parte del Ministero, di relazioni periodiche al Parlamento relativamente al precedente punto.

Nel Sub allegato A.1) viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori di tale processo.

⁽¹⁾ Decreto del Presidente della Repubblica: 27 gennaio 1998, n. 25.

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

Indicazioni generali

Il Ministero intende operare, nel rispetto della autonomia delle Università, con l'adozione di linee generali d'indirizzo (obiettivazioni), che richiedono da parte di ciascuna Università l'elaborazione di propri programmi, la cui attuazione, in termini di risultati, sarà valutata ai fini dell'allocazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 6 del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (Indicatori) da definire con apposito decreto.

A tal fine, si ritiene indispensabile che:

Il Ministero:

renda disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare tempestivamente l'andamento delle attività e dei risultati. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni ministeriali e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.

A tal fine saranno potenziati gli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e dei risultati del sistema, provvedendo a integrare e a rendere maggiormente interoperative:

la Banca dati dell'offerta formativa;

l'Anagrafe degli studenti;

l'Anagrafe dei laureati;

l'Anagrafe dei dottori di ricerca;

l'Anagrafe delle ricerche e la raccolta della produzione scientifica del personale strutturato e non strutturato (dottorandi, assegnisti di ricerca, ecc);

gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonché delle procedure concorsuali.

operi, avvalendosi del CNVVSU, tutte le valutazioni necessarie per indirizzare il Sistema e per individuare criteri di assegnazione delle predette risorse sulla base dei risultati, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università;

le Università:

adottino modalità di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di garantire trasparenza e responsabilità (accountability);

utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la valutazione interna, che deve considerare anche i pareri degli studenti e delle parti interessate, anche esterne.

Ogni Ateneo nell'elaborare la propria programmazione, e con autonome valutazioni, potrà considerare — tra le diverse attività delle proprie strutture — quali ed in quale misura siano in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Sistema, analizzandone l'impatto con riferimento agli indicatori che il Ministero utilizzerà per la valutazione dei risultati.

Ciascuna Università potrà definire per quali aspetti vuole superare le eventuali proprie criticità e per quali migliorare i propri punti di forza, analizzando in particolare:

la situazione attuale e quella prevedibile delle diverse tipologie di risorse utilizzabili;

le possibili nuove iniziative associate anche a politiche di differenziazione dei finanziamenti;

la eventualità di disattivazione e/o trasformazione di alcune attività in essere.

Una volta individuate le azioni da adottare per il miglioramento delle performance, gli Atenei nella formulazione dei relativi programmi triennali potranno effettuare specifiche opzioni, relative al «peso» dei risultati delle diverse aree di attività.

Per una migliore attuazione del proprio programma, ciascun Ateneo potrà utilizzare gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le proprie strutture (Dipartimenti, Facoltà e Centri). Si intende, al riguardo, suggerire un processo di trasferimento «a cascata» delle linee generali d'indirizzo, molto utile per fornire elementi per la «governance interna», basati sulla responsabilità e la accountability.

Si ritiene, in ogni caso, che ciascun Ateneo, quale condizione necessaria per la definizione del proprio programma, in coerenza con le linee generali d'indirizzo e, per esigenze operative, debba provvedere a:

organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale;

adottare criteri per la valutazione della «stabilità» delle previsioni di «entrate ed uscite»;

prevedere un'omogenea trattazione e presentazione dei dati relativi alla contribuzione studentesca;

stabilire che i costi del personale (di ruolo e non) debbono essere anche rapportati con le entrate complessive destinabili, individuando autonomamente limiti percentuali di riferimento;

operare verifiche costanti e prospettiche relative ai rapporti tra spese di personale a tempo indeterminato e FFO e tra spese complessive destinate alle risorse umane ed entrate totali;

organizzare attività di reporting che consentano di evidenziare la composizione dell'insieme delle entrate e delle uscite, in modo da evidenziare anche la caratterizzazione dell'istituzione;

operare analisi sulla composizione delle uscite per verificare la loro coerenza con le opzioni programmatiche effettuate;

rivedere, ove necessario e come propria scelta autonoma, il quadro complessivo della propria governance al fine di rendere più efficace e più efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo;

Infine, considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle Università attualmente esistenti, si fa presente che, nel corso degli anni 2007-2009, non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali.

Linee generali d'indirizzo.

Le seguenti linee generali d'indirizzo per il periodo 2007-2009 individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art.1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere.

Le Università sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, nel rispetto anche delle indicazioni operative contenute nel Sub-alligato A.2).

Per razionalizzazione si intende l'insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti — in relazione alle risorse disponibili e al bacino d'utenza — in modo da minimizzare i casi di sovraffollamento ed evitare la proliferazione di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti. Iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa — in occasione anche della definizione delle nuove classi di corsi di studio di I e di II livello in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 — coerenti con tale indirizzo possono essere costituite da:

attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali «requisiti minimi» («requisiti qualificanti»), anche mediante disattivazione o riduzione di corsi non specifici con una disponibilità di risorse molto prossima al livello indicato dai requisiti minimi;

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

attivazione di corsi interfacoltà o interateneo in sostituzione di corsi di studio non specifici a basso numero di iscritti, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo in rete di competenze e strutture disponibili;

riduzione della disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d'utenza e in assenza di stabilità delle strutture necessarie.

Per qualificazione, si intende l'insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell'offerta formativa e la sua coerenza con:

le esigenze del mondo produttivo e dei servizi;

le vocazioni e le tradizioni culturali e produttive del territorio;

le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo e il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale.

Iniziative di ridisegno dell'offerta formativa coerenti con tale indirizzo possono essere costituite dall'attivazione/rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da:

minori tempi di inserimento lavorativo dei laureati;

coerenza con la tradizione scientifica e le attività di ricerca dell'Ateneo (in particolare per le lauree magistrali);

minore frammentazione degli insegnamenti, incrementando il numero di CFU attribuito a ciascuno di essi;

presenza di docenti e di studenti stranieri.

Il Ministero ritiene che gli obiettivi di miglioramento della qualità dei processi formativi siano perseguibili anche attraverso il potenziamento, all'interno degli Atenei, dell'alta formazione, mediante la sperimentazione, il consolidamento o l'istituzionalizzazione delle attività per la formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di dottorato (Scuole Superiori) e per la formazione dottorale (Scuole di dottorato), sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il CNVVSU.

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica.

Obiettivo fondamentale per le Università, quali sedi primarie della ricerca scientifica, è il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, la quale non può prescindere dal potenziamento della ricerca libera e di base e della formazione per la ricerca.

Le Università, nell'ambito della loro autonomia, programmano le proprie azioni avendo come riferimento tale contesto ed interpretando in tale ambito le proprie missioni e vocazioni istituzionali.

Alle Università è inoltre richiesto di concorrere — in coerenza con le «Linee guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica» e le priorità indicate nel Programma nazionale per la Ricerca — insieme al sistema delle imprese, all'incremento della competitività del Paese, ponendo particolare attenzione a promuovere e sostenere:

corsi di dottorato di ricerca in settori strategici, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifici borse di studio;

azioni di partecipazione alla rete dei distretti tecnologici;

creazione di «spin off»;

collaborazione con le imprese attraverso la messa a disposizione di servizi avanzati, di strumentazione e competenze nell'ambito di specifici contratti di ricerca;

i rapporti tra Università ed impresa («industrial liaison offices»)

realizzazione di laboratori scientifici congiunti pubblico-privati.

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti.

Le università sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola secondaria superiore;

con particolare riferimento ai servizi di orientamento, mirati anche a suscitare e sostenere l'interesse degli studenti per i corsi delle classi tecniche e scientifiche.

Andranno altresì attuate iniziative specifiche per sostenere la formazione integrativa degli studenti (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. n. 270/2004) mediante:

la definizione di test per la valutazione della preparazione iniziale;

l'istituzione di corsi di recupero dei «debiti» iniziali;

la realizzazione di servizi via web e di supporto a distanza alla didattica e-learning).

Per assicurare un adeguato sostegno dei processi formativi, si ritiene necessaria

l'adozione di iniziative specifiche per favorire e sostenere:

l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor;

le esperienze di stage;

l'apprendimento delle lingue straniere;

gli studenti lavoratori e i lavoratori studenti;

gli studenti iscritti a tempo parziale;

la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se già in possesso di titolo di studio universitario.

d) i programmi d'internazionalizzazione.

L'internazionalizzazione dell'Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea. Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a rendere più attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, nonché a stimolare la ricerca scientifica secondo modelli in cui sia previsto il partenariato di Università di altri Paesi in regime di reciprocità.

Il sostegno alla mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi e le misure di accoglienza di studenti stranieri, anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus, costituiscono una priorità, anche in funzione dell'apprendimento linguistico e del miglioramento delle opportunità per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, le Università sono chiamate a:

incrementare il numero di contratti ottenuti in sede internazionale, in particolare europea;

sostenere i programmi di collaborazione internazionale promossi autonomamente o nell'ambito di accordi governativi;

favorire scambi di ricercatori a livello internazionale;

sostenere programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.

e) il fabbisogno di persona/e docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

Per la valutazione *ex ante* e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario, il Ministero ha (già nel 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER). Tuttavia, la definizione dei programmi di fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno confermare i seguenti obiettivi di sistema, già comunicati alla CRUI con nota n. 416 del 21 marzo 2005:

riequilibrio nella composizione dei vari ruoli;

miglioramento del rapporto studenti/docenti per: Ateneo, Facoltà e Area scientifico-disciplinare;

reclutamento di giovani leve di ricercatori, con particolare riferimento ad aree scientifiche strategiche.

17-9-2007

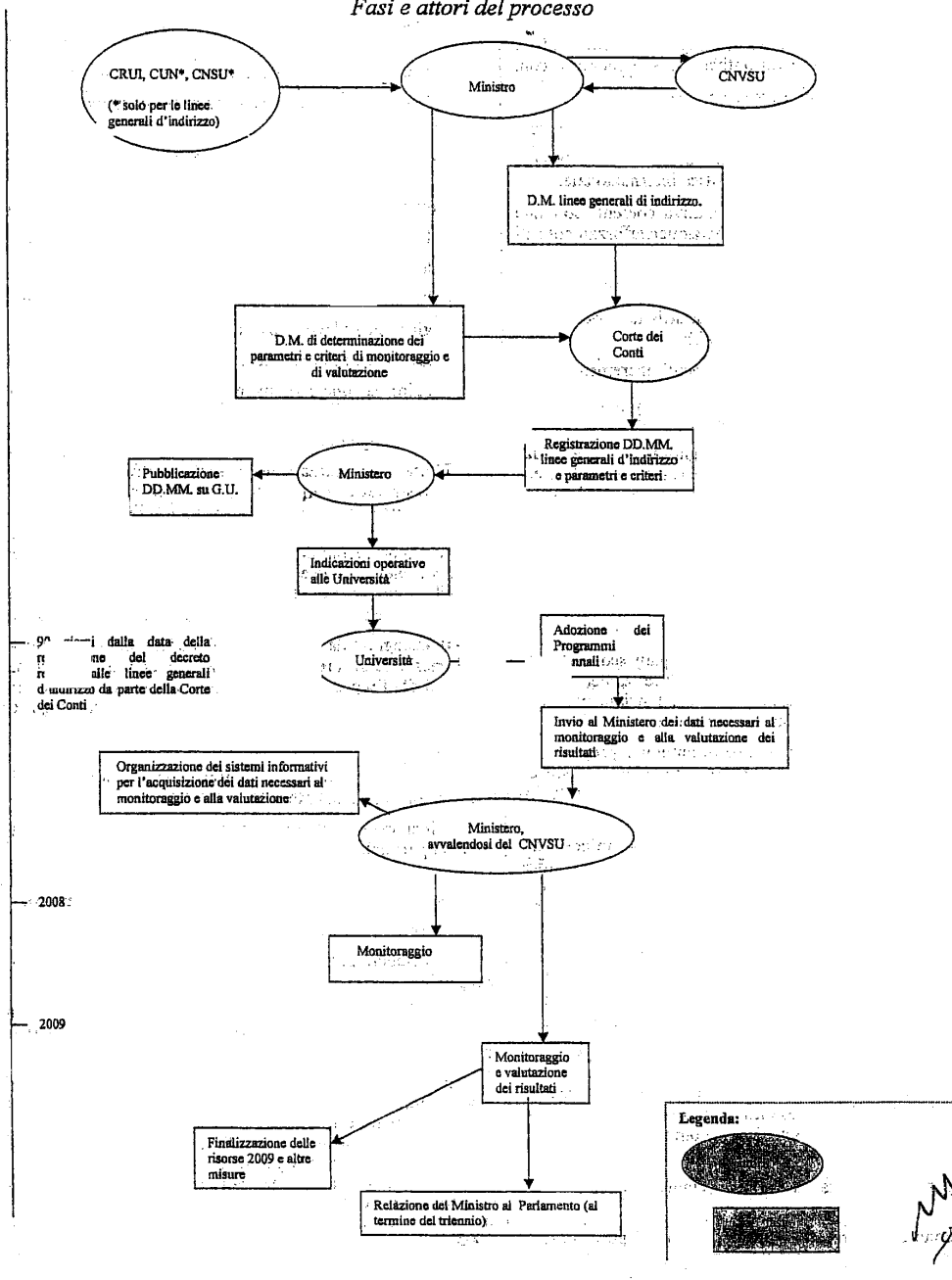
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale — n. 216

Sub Allegato A.1)

“Programmazione e valutazione delle Università” (art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43)

Fasi e attori del processo



17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

SUB ALLEGATO A.2)

Indicazioni operative per i corsi di studio e le facoltà

1. Indicazioni generali.

i) L'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - L.F. 2007, dispone che «per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle Università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante, o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione».

ii) Considerato che l'offerta formativa nelle classi di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria è da ritenersi sufficiente a soddisfare la relativa domanda, nel triennio 2007-2009 non possono essere istituite e attivate nuove facoltà di medicina e chirurgia, né essere istituiti e attivati nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

2. Corsi di laurea e di laurea magistrale.

Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto i, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, integrando pertanto il regolamento didattico d'Ateneo, acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio e la relazione tecnica del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa e, quindi, al miglioramento degli Indicatori di cui all'art. 4 del presente decreto).

L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata:

a-i) nella stessa sede didattica⁽¹⁾ ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente;

a-ii) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nel rispetto di quanto indicato al punto 1, e cioè: nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa⁽²⁾, o nei comuni alla stessa confinanti;

presso centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.

nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di corsi già legittimamente attivati negli stessi;

a-iii) ovvero — per i corsi relativi alle professioni sanitarie — presso le aziende ospedaliere-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

b) subordinatamente al possesso dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203), previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.

Ai fini del completamento dell'attuazione della procedura prevista dall'art. 6, comma 1, del D.M. 5 agosto 2004 (programmazione 2004-2006), i corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università che hanno già provveduto a rendere disponibili nella Banca dati dell'offerta formativa dell'a.a. 2006/2007 le informazioni richieste, dal Ministero (acquisendo, fra l'altro, il parere del competente Comitato regionale - ovvero provinciale - di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) sono oggetto di valutazione tecnica da parte del CNVSU in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui alla lettera b); sulla base della valutazione favorevole del CNVSU il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni

derivanti dalla predetta valutazione, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti.

Nel rispetto di quanto sopra, le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono trasmesse al Ministero attraverso la Banca dati dell'offerta formativa, secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203); ciò al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare, in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 2, comma 148, non si darà luogo all'accREDITAMENTO di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca.

Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, per l'istituzione e l'attivazione:

dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1; lettera c) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneità delle sedi.

4. Facoltà (o strutture didattiche assimilabili).

4.1 Istituzioni e attivazioni.

Nuove facoltà (o strutture didattiche assimilabili) possono essere istituite ed attivate, integrando il regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del D.M. n. 270/2004, previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (che assicuri la presenza, nella sede, di strutture e di docenza di ruolo nei settori scientifico disciplinari in misura sufficiente a garantire il possesso almeno dei requisiti minimi dei corsi di studio afferenti, nonché di coerenti attività di ricerca, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, e cioè:

nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, o nei comuni alla stessa confinanti⁽²⁾;

presso Centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU. Le strutture edilizie e strumentali necessarie alle attività delle stesse devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20;

nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di facoltà (o strutture didattiche assimilabili) già legittimamente istituite e attivate negli stessi.

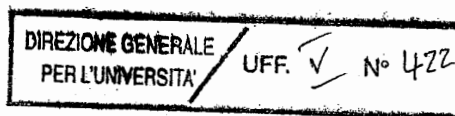
4.2 Criteri di classificazione.

In relazione alle esigenze operative del Ministero, e, fra l'altro, per una omogenea valutazione del rapporto studenti/docenti, saranno individuati, con apposito provvedimento, i raggruppamenti nei quali classificare in maniera univoca le facoltà (o strutture didattiche assimilabili), nonché i criteri per le relative afferenze.

(1) Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attività didattica relativa allo stesso.

(2) Devono intendersi sedi amministrative delle Università, ai sensi della predetta legge n. 296/2006, quelle espressamente previste dagli Statuti alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi nelle quali, comunque, sono già legittimamente funzionanti facoltà dell'Ateneo.

07A07940

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il M.I.U.R.
Prot. N.ro 22833 Data 8 OTT. 2007

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, reg. 6, fgl. 78) con il quale, in attuazione di quanto previsto al predetto art. 1-ter, comma 1, sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 362/2007, il quale stabilisce che "secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca...";

VISTO, altresì, che all'art. 4, commi 6, 7 e 8, dello stesso D.M. n. 362/2007, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione dei fondi destinati al riguardo per l'anno 2007, e, in particolare che: "

- A. (comma 6, penultimo periodo) "al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, ... (le) risorse (relative al fondo per la programmazione) sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario";
- B. (comma 6, ultimo periodo) "agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri";
- C. (comma 7) "tenuto conto che nel 2007 ..., anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sarà ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno,
 - a fra le Università:
 - a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del *Modello* (per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università), allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Università;
 - b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:
 - b.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi,

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte degli Istituti;

....

- D.* (comma 8) "per l'anno 2007...l'importo ..., pari a 71.770.855, è ripartito con i criteri di cui ai commi 6, ultimi due periodi, e 7, lettere a.1 e b.1.";

VISTO il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), che, per l'anno 2007, è stato già utilizzato per la ripartizione del FFO relativo alle Università statali ed è in corso di applicazione per la ripartizione dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 per le Università non statali;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover disporre l'erogazione del predetto importo indicato all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 362/2007, pari, per l'anno 2007, a 71.770.855, e pertanto di dover disporre l'impegno di tale importo, stanziato sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 2007;

VISTO il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

1. L'importo di cui alla lettera *D.* delle premesse, viene suddiviso tra le Istituzioni universitarie statali (Università statali e Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali, con i criteri di cui alla lettera *A.* delle stesse premesse, come indicato nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. L'importo di cui al comma 1, per la parte destinata alle Istituzioni universitarie statali, viene suddiviso tra Università statali e Istituti ad ordinamento speciale (Scuole Superiori e Scuole di dottorato Università per stranieri) con i criteri di cui alla lettera *B.* delle premesse, come indicato nell'Allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'importo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per la parte destinata alle Università non statali, viene assegnato per il 2007 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.a.1.*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 3, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

	Importo assegnato
Università non statali	
Libera Università Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	9.503,00
Libera Università di BOLZANO	28.411,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	32.627,00
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	639.181,00



Ministero dell'Università e della Ricerca

Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	237.395,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione – MILANO	73.424,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	59.126,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	79.838,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	76.880,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	12.959,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	71.045,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	29.352,00
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	10.160,00
TOTALE	1.359.901,00

Art. 3

L'importo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, per la parte destinata alle Università statali, viene assegnato per il 2007 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.a.1*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 4, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

Università statali	Importo assegnato
Università politecnica delle MARCHE (AN)	784.439,00
Università degli studi di BARI	2.070.504,00
Politecnico di BARI	462.808,00
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	332.326,00
Università degli studi di BERGAMO	471.491,00
Università degli studi di BOLOGNA	4.008.039,00
Università degli studi di BRESCIA	701.660,00
Università degli studi di CAGLIARI	1.159.535,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1.196.618,00
Università degli studi di CAMERINO	314.323,00
Università degli studi di CASSINO	366.310,00
Università degli studi di CATANIA	1.817.581,00
Università degli studi di CATANZARO	357.340,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	1.011.105,00
Università degli studi di FERRARA	826.908,00
Università degli studi di FIRENZE	2.566.717,00
Università degli studi di FOGGIA	357.367,00
Università degli studi di GENOVA	1.655.553,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	420.124,00
Università degli studi di L'AQUILA	732.147,00
Università degli studi di LECCE	794.684,00
Università degli studi di MACERATA	322.221,00
Università degli studi di MESSINA	1.167.579,00
Università degli studi di MILANO	2.849.068,00



Ministero dell'Università e della Ricerca

Università degli studi di MILANO "Bicocca"	1.159.877,00
Politecnico di MILANO	2.384.163,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	977.204,00
Università degli studi del MOLISE (CB)	305.099,00
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	3.499.790,00
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	1.163.298,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	357.095,00
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	340.580,00
Università degli studi di PADOVA	3.153.540,00
Università degli studi di PALERMO	1.964.139,00
Università degli studi di PARMA	1.270.079,00
Università degli studi di PAVIA	1.235.199,00
Università degli studi di PERUGIA	1.552.641,00
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	483.045,00
Università degli studi di PISA	2.046.516,00
Università degli studi di REGGIO CALABRIA	294.910,00
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	4.576.982,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	1.731.616,00
Università degli studi di ROMA TRE	1.148.645,00
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	39.347,00
Università degli studi di SALERNO	1.100.083,00
Università degli studi del SANNIO (BN)	217.938,00
Università degli studi di SASSARI	585.210,00
Università degli studi di SIENA	1.268.800,00
Università degli studi di TERAMO	278.673,00
Università degli studi di TORINO	2.845.519,00
Politecnico di TORINO	1.299.002,00
Università degli studi di TRENTO	790.213,00
Università degli studi di TRIESTE	891.564,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)	367.228,00
Università degli studi di UDINE	841.181,00
Università degli studi di URBINO	524.997,00
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	741.040,00
Università "IUAV" di VENEZIA	292.951,00
Università degli studi di VERONA	974.947,00
TOTALE	69.449.558,00

Art. 4

L'importo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, per la parte destinata agli Istituti ad ordinamento speciale, viene assegnato per il 2007 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.b.1*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 5, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Istituti ad ordinamento speciale	Importo assegnato
<i>Scuole Superiori e Scuole di dottorato</i>	
Scuola Normale Superiore di PISA	302.356,00
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S. Anna" di PISA	222.570,00
Scuola Internaz. Super. Studi Avanzati di TRIESTE	152.667,00
Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA	33.500,00
Istituto Italiano di Scienze Umane di FIRENZE	16.044,00
Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di LUCCA	15.337,00
Totale Scuole superiori e Scuole di dottorato	742.474,00
<i>Università per stranieri</i>	
Università per stranieri di PERUGIA	133.988,00
Università per stranieri di SIENA	84.934,00
Totale Università per stranieri	218.922,00

Art. 5

In relazione a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto, viene pertanto disposto l'impegno di 71.770.855 (1.359.901+69.449.558+742.474+218.922), a valere sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 2007.

Il predetto importo verrà accreditato con successivi provvedimenti.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, **21 SET. 2007**

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso M.I.U.R.

Decreto n. **2198** Data **29.01.2007**

CAP. **1690**

ES. FIN. **2007** ES. PROV. **2007**

Progressivo clausola **de 1 a 80**

Ordinazione spesa **/**

IL DIRETTORE

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott.ssa Silvia **ALTERIO**

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)

Allegato 1

Tipologia di Istituzione	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2006 (%)	Suddivisione importo
Istituzioni Universitarie statali (Università statali e Istituti ad ordinamento speciale)	98,105219%	70.410.954
Università non statali	1,894781%	1.359.901
Totale	100,00000%	71.770.855

Allegato 2

Tipologia di Istituzione statale	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2006 (%)	Suddivisione importo
Università statali	96,765684%	69.449.558
Scuole Superiori e Scuole di dottorato	1,034506%	742.474
Università per stranieri	0,305029%	218.922
Totale	98,105219%	70.410.954

Allegato 3

	Percentuale ripartizione Modello (%)	Importo assegnato
Università non statali		
Libera Università Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	0,6988%	9.503,00
Libera Università di BOLZANO	2,0892%	28.411,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	2,3992%	32.627,00
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	47,0020%	639.181,00
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	17,4568%	237.395,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione - MILANO	5,3992%	73.424,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	4,3478%	59.126,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	5,8709%	79.838,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	5,6534%	76.880,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	0,9530%	12.959,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	5,2242%	71.045,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	2,1584%	29.352,00
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	0,7471%	10.160,00
TOTALE	100,0000%	1.359.901,00

ALLEGATO 4

Università statali	Percentuale ripartizione Modello (%)	Importo assegnato
Università politecnica delle MARCHE (AN)	1,1295%	784.439,00
Università degli studi di BARI	2,9813%	2.070.504,00
Politecnico di BARI	0,6664%	462.808,00
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	0,4785%	332.326,00
Università degli studi di BERGAMO	0,6789%	471.491,00
Università degli studi di BOLOGNA	5,7712%	4.008.039,00
Università degli studi di BRESCIA	1,0103%	701.660,00
Università degli studi di CAGLIARI	1,6696%	1.159.535,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1,7230%	1.196.618,00
Università degli studi di CAMERINO	0,4526%	314.323,00
Università degli studi di CASSINO	0,5274%	366.310,00
Università degli studi di CATANIA	2,6171%	1.817.581,00
Università degli studi di CATANZARO	0,5145%	357.340,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	1,4559%	1.011.105,00
Università degli studi di FERRARA	1,1907%	826.908,00
Università degli studi di FIRENZE	3,6958%	2.566.717,00
Università degli studi di FOGGIA	0,5146%	357.367,00
Università degli studi di GENOVA	2,3838%	1.655.553,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	0,6049%	420.124,00
Università degli studi di L'AQUILA	1,0542%	732.147,00
Università degli studi di LECCE	1,1443%	794.684,00
Università degli studi di MACERATA	0,4640%	322.221,00
Università degli studi di MESSINA	1,6812%	1.167.579,00
Università degli studi di MILANO	4,1024%	2.849.068,00
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	1,6701%	1.159.877,00
Politecnico di MILANO	3,4329%	2.384.163,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	1,4071%	977.204,00
Università degli studi del MOLISE (CB)	0,4393%	305.099,00
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	5,0393%	3.499.790,00
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	1,6750%	1.163.298,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	0,5142%	357.095,00
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	0,4904%	340.580,00
Università degli studi di PADOVA	4,5408%	3.153.540,00
Università degli studi di PALERMO	2,8282%	1.964.139,00
Università degli studi di PARMA	1,8288%	1.270.079,00
Università degli studi di PAVIA	1,7786%	1.235.199,00
Università degli studi di PERUGIA	2,2356%	1.552.641,00
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	0,6955%	483.045,00
Università degli studi di PISA	2,9468%	2.046.516,00
Università degli studi di REGGIO CALABRIA	0,4246%	294.910,00
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	6,5904%	4.576.982,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	2,4933%	1.731.616,00
Università degli studi di ROMA TRE	1,6539%	1.148.645,00
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	0,0567%	39.347,00
Università degli studi di SALERNO	1,5840%	1.100.083,00
Università degli studi del SANNIO (BN)	0,3138%	217.938,00
Università degli studi di SASSARI	0,8426%	585.210,00
Università degli studi di SIENA	1,8269%	1.268.800,00
Università degli studi di TERAMO	0,4013%	278.673,00
Università degli studi di TORINO	4,0972%	2.845.519,00
Politecnico di TORINO	1,8704%	1.299.002,00
Università degli studi di TRENTO	1,1378%	790.213,00
Università degli studi di TRIESTE	1,2838%	891.564,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)	0,5288%	367.228,00
Università degli studi di UDINE	1,2112%	841.181,00
Università degli studi di URBINO	0,7559%	524.997,00
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	1,0670%	741.040,00
Università "IUAV" di VENEZIA	0,4218%	292.951,00
Università degli studi di VERONA	1,4038%	974.947,00
TOTALE	100,0000%	69.449.558,00